

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.04.2026, tenutasi in video conferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione

CS-28/2025-2026: RECLAMO del sig. Giacomo LAVIA (Gara del Campionato di Promozione, Pro Cervignano – Martignacco del 15/03/2026) avverso la decisione adottata dal GST pubblicata sul CU n. 85 del Comitato Regionale FVG del 19/03/2026, in relazione alla squalifica dello stesso per 3 (tre) gare effettive

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 85 del 19.03.2026 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Giacomo LAVIA, calciatore tesserato per l'A.S.D. Martignacco (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Pro Cervignano – A.S.D. Martignacco del 15.03.2026), perché *“espulso su segnalazione dell'AA1 per aver protestato avverso una decisione del direttore di gara, proferendo altresì un'espressione ingiuriosa all'indirizzo dello stesso”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 21.03.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 23.03.2026), il sig. Giacomo LAVIA ha ritualmente proposto reclamo in data 28.03.2026, rilevando, dal punto di vista fattuale, di aver effettivamente proferito nell'occasione una frase dai contenuti ingiuriosi, ma che detta frase – comunque sovrapponibile solo in parte con quella, più ampia, riportata a referto – era diretta verso un calciatore della formazione avversaria, reo, a detta dello stesso reclamante, di aver commesso un fallo violento (gomitata) contro un compagno di squadra di quest'ultimo. Per quanto rilevato dal sig. Giacomo LAVIA (che, in quel frangente, si trovava in panchina per essere stato sostituito al 28° del secondo tempo), l'episodio, avvenuto al termine della gara, sarebbe stato mal interpretato dall'Assistente del Direttore di gara, il quale non avrebbe correttamente individuato il destinatario delle offese, pronunciate, in tesi, nei confronti del calciatore avversario, per reazione (verbale) alla condotta violenta di questi. A comprova di quanto sostenuto, il reclamante ha allegato tre file audio-video che riprodurrebbero l'episodio incriminato. In ragione di un tanto, il reclamante, pur ritenendo meritevole di sanzione la propria condotta, ne ha chiesto la riqualificazione con conseguente domanda di riduzione della irrogata sanzione, anche in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito in sede di discussione orale, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 08.04.2026. Con memoria di data 03.04.2026, il sig. Giacomo LAVIA, ribadita la ricostruzione fattuale di cui al reclamo, ha depositato n. 7 “dichiarazioni testimoniali” di persone asseritamente presenti al momento dei fatti (rese nelle forme delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), instando per: (i) l'acquisizione di un supplemento di rapporto dell'Assistente arbitrale o la sua audizione al fine di meglio comprendere il reale accadimento dei fatti; (ii) l'acquisizione delle “dichiarazioni testimoniali” e dei file audio-video allegati al reclamo; (iii) l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto capitolate in sede di memoria; (iv) in via residuale l'intervento della Procura Federale, con sospensione del giudizio. Il reclamante ha chiesto, infine, di essere personalmente sentito.

In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente l'Assistente arbitrale, il quale – sentito a chiarimenti – ha rilevato che, a seguito dell'interruzione del gioco da parte del Direttore di gara per un fallo contro un calciatore dell'A.S.D. Martignacco (una “sorta di gomitata”), il sig. Giacomo LAVIA si è alzato dalla panchina urlando; l'Assistente arbitrale ha quindi dichiarato di aver immediatamente richiamato, a quel punto, l'attenzione del Direttore di gara (alzando la bandierina), precisando, tuttavia, di aver sentito “più voci accavallarsi” in quel frangente, risultando dunque possibile che l'epiteto ingiurioso (poi riportato a referto) potesse risultare diretto nei confronti dell'avversario autore del fallo, anziché nei confronti

dello stesso Direttore di gara. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per il reclamante, l'avv. Nicola Paolini, al quale è stata data lettura delle dichiarazioni rese dall'Assistente arbitrale. Preso atto delle predette dichiarazioni ed udita la relazione, l'avv. Nicola Paolini si è richiamato integralmente ai contenuti del reclamo, chiedendo la riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale ed il contenimento della stessa nel presofferto (una giornata).

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.

In sede di referto, l'Assistente arbitrale ha riportato che, al 46° del secondo tempo, dopo una interruzione del gioco da parte del Direttore di gara, il calciatore Giacomo LAVIA si è alzato dalla panchina "inveendo contro l'arbitro" e rivolgendosi allo stesso con epiteti ingiuriosi o, comunque, irrispettosi. Su tale base, il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo (a quel punto correttamente) integrata la fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS – in forza della efficacia probatoria privilegiata riconosciuta al referto arbitrale ex art. 61, co. 1, CGS – ha irrogato al calciatore la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive. La ricostruzione fattuale del reclamante, sul punto, differisce da quella riportata in sede di referto. Ed invero, il sig. Giacomo LAVIA ha rilevato di aver effettivamente proferito un epiteto ingiurioso in occasione della interruzione di gioco in questione, ma di aver indirizzato tale epiteto al calciatore della formazione avversaria, il quale, a dire del reclamante, aveva colpito con una gomitata un compagno di squadra di quest'ultimo.

L'Assistente arbitrale, sentito a chiarimenti dalla Corte Sportiva d'Appello, ha rilevato che l'interruzione di gioco era avvenuta – agli effetti – a causa di una "sorta di gomitata" subita da un compagno di squadra del sig. Giacomo LAVIA e che, in quel contesto, essendosi accavallate più voci di protesta, è ben possibile che l'epiteto ingiurioso sia stato rivolto all'avversario che ha commesso il fallo, anziché al Direttore di gara. La dichiarazione resa dall'Assistente arbitrale è atta, evidentemente, ad incidere sull'efficacia probatoria del referto arbitrale, il quale, nel caso, risulta parzialmente (ma significativamente) smentito nei suoi contenuti proprio dal soggetto che ivi ha riportato la segnalazione su cui si è fondata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. In applicazione del criterio probatorio del "più probabile che non", considerato quanto dichiarato dall'Assistente arbitrale, è da ritenersi maggiormente plausibile il fatto che il sig. Giacomo LAVIA abbia reagito verbalmente ad un fallo violento che egli ha reputato commesso a danno di un proprio compagno di squadra e che l'epiteto ingiurioso proferito fosse diretto proprio all'autore del fallo in questione. Ciò non toglie che la scomposta reazione del sig. Giacomo LAVIA si sostanzia in una condotta antisportiva certamente sanzionabile, seppure non con la gravità imposta dalla disposizione di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS.

La ricostruzione dei fatti, così come operata a seguito delle dichiarazioni rese dall'Assistente arbitrale, rende del tutto superflua ogni valutazione in ordine alle "dichiarazioni testimoniali" depositate dal reclamante (le stesse, per altro, presentano dei contenuti prestampati e del tutto identici, atti ad incidere, di per sé, sulla loro attendibilità). Ad ogni modo, si osserva che alla parte reclamante non è preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità. Rimangono inammissibili, inoltre, anche i file audio-video depositati. Ed invero, per quanto rilevato dalla Corte Sportiva d'Appello, secondo un orientamento cui si intende dare continuità, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, CGS ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale (nelle gare della LND: scambio di persona; casi di condotta violenta o concernente l'uso di espressione blasfema non sanzionata dal Direttore di gara, perché non vista). Si tratta di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti, che rappresenta l'unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale per tramite di mezzi audio-video. Nel caso ci specie, i filmati prodotti, oltre ad essere inammissibili sono da reputarsi comunque superflui ai fini del decidere, così come le altre istanze istruttorie, stante quanto dichiarato dall'Assistente arbitrale.

In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta del calciatore Giacomo LAVIA, dovendo tuttavia ricondurre la stessa nell'alveo della condotta meramente antisportiva, non essendo emersa la piena prova di una condotta ingiuriosa e/o irrispettosa nei confronti del Direttore di gara. Ciò posto, pare equo rimodulare in diminuzione la

sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, contenendola nella squalifica per una gara effettiva.

All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 1 (una giornata).

Dispone il definitivo svincolo del contributo.

Manda la Segretaria per le comunicazioni prescritte.